



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di Lecce

UFFICIO TRIBUTI

TEL: 0832/723332 – E-MAIL: tributi@comune.salicesalentino.le.it

INFORMATIVA IMU 2021

Dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), è introdotta una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia). La riduzione potrà riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l'unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d'uso.

Oltre al pagamento tramite modello F24, può essere effettuato il versamento dell'imposta con Bonifico Bancario le cui coordinate sono le seguenti: IT33Z0306979933000000155585.

Sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021): stabilimenti balneari, termali, agriturismi, alberghi, ostelli della gioventù, affittacamere, bed & breakfast, residence, campeggi, capannoni usati per allestimenti fieristici, discoteche, sale da ballo. Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere.

Anche per l'anno d'imposta 2021 trova applicazione l'abbattimento IMU del 50% per la casa ceduta in comodato d'uso gratuito dal genitore al figlio o viceversa.

Affinché trovi applicazione l'agevolazione, tuttavia, è sempre necessario che siano verificati congiuntamente i seguenti requisiti:

- la casa ceduta in comodato non deve essere di categoria catastale di lusso (quindi deve essere di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9);
- il comodato deve intervenire tra parenti in linea retta entro il primo grado (quindi, comedito, tra genitori e figli);
- il comodatario (ossia chi riceve la casa in comodato) deve adibire l'immobile a propria "abitazione principale" (deve, in altre parole, stabilirvi residenza e dimora abituale);
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- il comodante (ossia colui che cede la casa in comodato) deve possedere una sola abitazione in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica, ad ogni modo, anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile abitativo concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (purché di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9).

Per il calcolo dell'imposta si devono utilizzare le aliquote adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 19/04/2021 che di seguito si riportano:

Tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille con detrazione di euro 200,00
Beni Merce	0,00 per mille
Terreni agricoli e aree fabbricabili	10,6 per mille
Altri immobili	10,6 per mille

NON SI PAGA IMU PER:

1. Abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria catastale ossia un C/2, un C/6 e un C/7);
2. Abitazione (unico immobile posseduto) non concessa in locazione, in proprietà del personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia (escluse sempre abitazioni classificate catastalmente in A/1, A/8 e A/9;

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

QUANDO SI VERSA: in unica soluzione entro il 16 giugno 2021 oppure in due soluzioni:

- 1) **Acconto** entro il 16 giugno 2021
- 2) **Saldo** entro il 16 dicembre 2021

COME E DOVE SI VERSA:

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, con modello F24.

DICHIARAZIONE IMU:

Per l'anno 2021 la dichiarazione, nei casi previsti, deve essere presentata entro il 30 giugno 2022, utilizzando il modello ministeriale.